

ASSOCIAZIONE PER L'ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA AI LAVORATORI DELL'A.T.C. BOLOGNA

VIA DI SALICETO, 3 - 40128 BOLOGNA - TEL. 05 1 3 505 3 6 - C.F. 91243800371

REGOLAMENTO

in vigore dal 01/01/2011

ART. 1 - CONTRIBUZIONE

L'entità e le modalità di versamento dei contributi di cui agli artt. 5 e 8 dello Statuto, sono stabiliti per gli Associati, come segue:

A, 1) -profilo "Standard" - trattenuta annuale, da parte dell'Azienda Trasporti Consorziali (come da copia delega) di 15 (QUINDICI) ore per il socio dipendente e di 1,92 ore per ogni familiare a carico prelevate dal monte ferie. L'A.T.C. provvederà ad accreditare mensilmente, presso il c/c bancario dell'Associazione, l'importo corrispondente a tali ore dividendo la contribuzione annua in 12 mensilità;

oppure, in alternativa:

A,2) trattenuta mensile in contanti, fatto salvo eventuale sfrido a compensazione, esattamente corrispondente alle ferie calcolate come detto in precedenza.

Per gli iscritti che prestano servizio con contratti "part-time" e/o "formazione/lavoro", valgono le medesime modalità.

B,1) - profilo "Plus"- Trattenuta annuale da parte dell'Azienda Trasporti Consorziali (come da copia delega) di 20 (VENTI) ore per il socio dipendente e di 1,92 ore per ogni familiare a carico prelevate dal monte ferie. L'A.T.C. provvederà ad accreditare mensilmente, presso il c/c bancario dell'Associazione, l'importo corrispondente a tali ore dividendo la contribuzione annua in 12 mensilità.

oppure, in alternativa:

B,2) trattenuta mensile in contanti, fatto salvo eventuale sfrido a compensazione, esattamente corrispondente alle ferie calcolate come detto in precedenza.

L'adesione a tale profilo ha una durata minima di due anni, trascorsi i quali il socio può ritornare al profilo "Standard" con formale richiesta.

Per gli iscritti che prestano servizio con contratti "part-time" e/o "formazione/lavoro", valgono le medesime modalità.

ART. 2 - DIRITTO ALLE PRESTAZIONI

L'iscrizione decorre sempre dal primo giorno del mese in cui viene effettuata la prima trattenuta in busta paga.

I dipendenti che si iscrivono all'Associazione potranno usufruire dei rimborsi previsti dal presente Regolamento, trascorsi non meno di 90 (novanta) giorni - 3 mesi dal ricevimento della "lettera di ammissione a socio", pertanto la prima fattura di cui si richiede il contributo deve riportare una data successiva a tale franchigia.

Per coloro che, già iscritti, avessero dato le dimissioni dall'Associazione ma decidessero di ritornare ad iscriversi, il periodo di franchigia per i rimborsi viene elevato a 180 (centottanta) giorni - 6 mesi.

L'iscrizione al profilo "Plus," da parte dei soci già iscritti, non è soggetta a franchigia e decorre sempre dal primo giorno del mese in cui il Consiglio ha approvato la domanda.

Le prestazioni erogate dal S.S.N. (o poliambulatori convenzionati) sotto-forma di "tickets" non verranno ritenute ammissibili; fanno eccezione quelle riconducibili all' art.12.

ART. 3 - TESSERA DI ISCRIZIONE / DIMISSIONI DALL' ASSOCIAZIONE

Unitamente alla lettera di ammissione a socio, sarà fornita la tessera personale di iscrizione all'Associazione, che dà diritto di usufruire delle convenzioni stipulate con studi medici e/o negozi di articoli sanitari.



Via Calzoni,1/3 - 40128 Bologna Tel. 0516317711

La tessera resterà in possesso degli Associati anche in caso di collocamento in quiescenza, affinché possano continuare a godere di dette convenzioni.

Gli Associati che, a norma dell'art. 8 dello Statuto, presentino, entro il 30 settembre, le proprie dimissioni dall'Associazione, dovranno invece restituire la tessera, allegandola alla lettera di dimissioni.

Devono restituire la tessera anche i soci che si dimettono dall'azienda senza aver maturato il diritto a pensione.

ART. 4 - SOSPENSIVA DEL CONTRIBUTO

Agli Associati in servizio militare o in aspettativa lunga (oltre 12 mesi) la trattenuta di cui all'art. 1 verrà sospesa dal mese in cui si interrompe il rapporto di lavoro, e riprenderà dal mese di rientro in servizio.

Coloro che, a norma dell'art. 8 dello Statuto, desiderino usufruire di eventuali rimborsi durante il periodo di assenza, verseranno all'Associazione, trimestralmente, una quota di contribuzione pari a quella degli Associati in servizio, calcolata sull'ultimo stipendio percepito.

ART. 5 - FAMILIARI DEGLI ASSOCIATI

I benefici previsti per gli Associati (esclusi quelli riferiti al successivo art.14) e nei limiti indicati, si intendono estesi anche ai figli (comunque, non oltre il compimento del 26° anno di età) ed ai coniugi degli stessi, sempreché sulla base delle detrazioni fiscali richieste all' A.T.C. da ciascun interessato, risultino a carico dell'iscritto.

Qualora entrambi i coniugi siano soci, le prestazioni relative ai contributi per i figli a carico non potranno superare, anche in deroga a quanto riportato agli artt. 11 e 12 del presente Regolamento, il 50% della spesa sostenuta per ciascun coniuge.

ART. 6 - VALIDITÀ' DEI DOCUMENTI

La data della fattura pagata relativa alla prestazione effettuata, è vincolante per la determinazione del diritto al rimborso. Le richieste di rimborso, compilate sul modulo appositamente predisposto dall'Associazione, dovranno assolutamente pervenire entro quattro mesi dalla data della fattura o ricevuta fiscale, pena la decadenza del diritto.

ART. 7 - CONTRIBUTI PER ORTODONZIA

Agli Associati ed ai figli che effettuino un trattamento ortodontico, presso strutture convenzionate con il S.S.N., verrà riconosciuto un contributo massimo per persona di Euro 17,91 mensili per un periodo non superiore a 24 mesi, dietro presentazione delle fatture pagate.

Agli Associati ed ai figli che effettuino un trattamento ortodontico presso studi medici privati, verrà erogato, alla presentazione della fattura pagata, un importo di Euro 430,00 per persona che è pari al contributo massimo di cui al comma precedente, quale contributo una-tantum omnicomprensivo, erogabile anche in più rate, qualora il totale di tali fatture non arrivi subito a superare il tetto massimo previsto.

ART. 8 - CONTRIBUTI PER MATERIALI ORTOPEDICI E SANITARI

Documentazione da presentare:

- prescrizione medica;
- copia della fattura o ricevuta fiscale pagata, comprendente la distinta dei materiali come da prescrizione medica.

Rimborso:

- 50% della spesa sostenuta, nel limite massimo di Euro 104,00 annuo per nucleo.

La data della fattura relativa al primo rimborso, determinerà la scadenza dei 12 mesi per il conteggio del massimale stabilito.

ART. 9 - CONTRIBUTI PER PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE

Documentazione da presentare:

- copia della fattura o ricevuta fiscale pagata dal Medico Odontoiatra.

Rimborso:

- 50% della spesa sostenuta, nel limite massimo di Euro 530,00 annuo, per nucleo familiare.

La data della fattura relativa al primo rimborso, determinerà la scadenza dei 12 mesi per il conteggio del massimale stabilito.

ART. 10 - PRESTITI PER PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE

In alternativa a quanto sopra, previo parere del Consiglio di Amm.ne e nei limiti della disponibilità finanziaria, l'Associazione potrà concedere prestiti agli associati senza richiesta di interessi, fino ad un importo massimo di Euro 5.000.00 (cinquemila) rimborsabili in non più di 50 rate mensili, e con una trattenuta che non potrà in ogni caso essere inferiore a 100 Euro. La domanda dovrà essere compilata dall'interessato, presso la Sede dell'Associazione, presentando un preventivo, redatto dal Medico Odontoiatra, comprendente l'elenco dettagliato delle prestazioni da effettuare e l'onere presunto. Dovrà(nno) essere consegnata(e) copia(e) della(e) fattura(e) o ricevuta(e) fiscale(i) pagata(e), a copertura almeno del valore del prestito concesso, prima del pagamento della penultima rata. In caso contrario l'Associazione provvederà d'ufficio a calcolare ed addebitare nell'ultima rata l'importo degli interessi legali. La concessione del prestito sarà comunque subordinata alla possibilità di effettuare la trattenuta in busta paga.

Agli associati con un prestito in corso, non sarà concesso alcun rimborso per prestazioni odontoiatriche. Sarà possibile ottenere un nuovo prestito (ferma restando la disponibilità finanziaria dell'Associazione) solo dopo la completa estinzione di quello erogato in precedenza.

ART. 11- CONTRIBUTI PER ALLATTAMENTO ARTIFICIALE

Documentazione da presentare:

- dichiarazione del pediatra circa la necessità per il neonato di assumere latte artificiale;
- ricevute o scontrini della Farmacia indicanti il prodotto utilizzato.

Rimborso:

-60% della spesa sostenuta, fino al compimento del 6° mese di vita del neonato, entro il limite massimo di Euro 220.00.

art. 12 - CONTRIBUTI PER LENTI DA VISTA

Documentazione da presentare:

- grafico diottrico rilasciato dall'oculista;
- copia della fattura o ricevuta fiscale pagata rilasciata dall' ottico.

Rimborso:

- 70% della spesa sostenuta (riguardante lenti, montatura, lenti a contatto, lenti usa/getta), con un tetto massimo di Euro 260.00 per nucleo familiare, nell'arco di 2 (due) anni. La data della fattura relativa al primo rimborso, determinerà la scadenza dei 24 mesi per il conteggio del massimale stabilito.

ART. 13 - TETTO E PERCENTUALI MASSIMI PER I RIMBORSI

I rimborsi annuali per ciascun nucleo familiare del Socio, comprendenti tutte le tipologie di contributi (di cui agli artt. 7-8-9-11-12-15), non potranno in alcun caso superare il tetto massimo annuo di Euro 530.00 per il profilo "Standard" ed Euro 630,00 per il profilo "Plus".

Nessun rimborso potrà comunque superare il 50% della spesa sostenuta, ad eccezione dei casi di cui agli artt. 11 e 12 .

ART. 14 - CONTRIBUTI PER SOGGIORNO E CURE TERMALI EXTRA I.N.P.S.

Documentazione da presentare:

- autorizzazione all'effettuazione delle cure termali e ricevuta di pagamento del relativo ticket;
- ricevuta fiscale dell'albergo o pensione (non saranno prese in considerazione altre sistemazioni);
- ricevuta dello stabilimento termale indicante il pagamento di eventuali cure oltre quelle autorizzate (in ogni caso, non più di una volta per ciascun anno).

Rimborso:

- entro i limiti consentiti dal contributo aziendale: euro 7.000,00 annui.

Per ragioni contabili, il rimborso verrà erogato, di norma, nel mese di settembre dell'anno successivo a quello di effettuazione della cura.

N.B. Trattandosi di contributo aziendale, verrà concesso esclusivamente ai dipendenti associati in forza al momento dell'erogazione (sono pertanto esclusi i familiari, anche se a carico).

ART.IS - CONTRIBUTI PER VISITE SPECIALISTICHE

Documentazione da presentare:

- copia della fattura o ricevuta fiscale pagata, del Medico specialista;

Rimborso:

- 50% della spesa sostenuta fino ad Euro 32,00 massimi per ciascuna visita (non più di 6 visite per anno solare e per nucleo familiare).

ART.16 - CONTRIBUTI PER TERAPIE - VALIDO SOLO PER ISCRITTI AL PROFILO PLUS

E' previsto il contributo per il rimborso di spese mediche relative a terapie di ogni genere, escluse quelle di tipo farmacologico.

Documentazione da presentare:

- copia della fattura o ricevuta fiscale pagata rilasciata dal medico o fisioterapista abilitato.

Rimborso:

- 35% della spesa sostenuta fino ad un importo massimo di Euro 200,00 per nucleo familiare nell'arco dei 12 (dodici) mesi; si ricorda che la decorrenza del presente settore si attiva dalla prima fattura presentata.

ART. 17 - CONTRIBUTI STRAORDINARI

Su richiesta dell'Associato, il C.d.A., previo esame della documentazione che sarà stata allegata alla domanda, potrà deliberare l'eventuale concessione di contributi straordinari per spese sanitarie non contemplate nel presente Regolamento. Nessun contributo potrà essere concesso sui tickets, sui medicinali, sulla diagnostica di laboratorio e sulle terapie, salvo diversa deliberazione del C.d.A. Il contributo spetta al socio in forza al momento dell'erogazione.

ART. 18 - CONVENZIONI

Le "convenzioni" stipulate dall'Associazione con Medici, Poliambulatori, negozi, etc., non obbligano gli Associati a servirsi esclusivamente di questi. Ciascun iscritto è libero di rivolgersi a chi gode della propria fiducia e riceverà in ogni caso quanto previsto dal presente Regolamento.

ART. 19 - SANZIONI PER INADEMPIMENTI DEGLI ASSOCIATI

I rimborsi previsti per gli Associati potranno essere sospesi per un periodo variabile tra 1 (uno) anno e 3 (tre) anni, nei seguenti casi:

1) qualora l'Associato rifiuti di sottoporsi alla visita di controllo prevista dall'art. 8 dello Statuto;

2) qualora l'Associato presenti documenti alterati o non veritieri, o abbia fatto richiesta di rimborsi per prestazioni riguardanti persone non aventi diritto, falsificando la documentazione; in tal caso potrà essere deliberata anche l'espulsione dall'Associazione.

Tutte le sanzioni, in qualsiasi caso, saranno di competenza del Consiglio di Amministrazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Bologna, 04/05/2011 (ratifica assemblea Soci)